



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 73 del 13/06/2002

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 23 maggio 2002, n. 1
Calendario dell'anno scolastico 2002-2003.

L'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICHE DELL'OCCUPAZIONE
E DEL LAVORO - COOPERAZIONE - PUBBLICA
ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

Visto il Decreto Legislativo 31.3.1998, n° 112, avente per oggetto: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della Legge 15.3.1997, n° 59" ed, in particolare, gli artt. 135, 136, 137, 138 e 139, costituenti il Capo III "Istruzione Scolastica";

Visto il D.P.R. 8.3.1999, n° 275, avente per oggetto: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15.3.1997, n° 59";

Visto il D.M. 26.6.2000, n° 234 concernente il regolamento in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8.3.1999, n° 275;

Visto l'art. 117 della Costituzione Italiana, come modificato dalla Legge Costituzionale 18. 10.2001 n° 3;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con Decreto Legislativo 16.4.1994, n° 297 e successive integrazioni e modificazioni, che, all'art 74 comma 2 fissa al 30 giugno il termine delle attività didattiche;

Vista la Legge Regionale 30.11.2000, n° 22, avente per oggetto: "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali";

Vista la Legge Regionale 11.12.2000, n° 24, relativa al conferimento di funzioni e compiti amministrativi in varie materie, compresa l'istruzione scolastica ed, in particolare, l'art. 25 lett. e);

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n° 7698 del 19.4.2002;

Vista l'O.M. n° 51 del 10.5.2002 che, per l'anno scolastico 2002-2003, ha fissato al 18.6.2003 la data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria ed ha determinato, il seguente calendario nazionale delle festività:

Tutte le domeniche;

1° novembre, festa di tutti i Santi;

8 dicembre, Immacolata Concezione;

25 dicembre, Natale;

26 dicembre;

1° gennaio, Capodanno;
6 gennaio, Epifania;
Il lunedì dopo Pasqua;
25 aprile, anniversario della Liberazione;
1° maggio, festa del Lavoro;
2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la Festa del Santo Patrono.

Vista la delega conferita dal Presidente della Giunta Regionale in materia di 'Formazione Professionale- Politiche dell'occupazione e del lavoro - Cooperazione - Pubblica Istruzione Diritto allo studio';

DECRETA

CALENDARIO
DELL'ANNO SCOLASTICO 2002-2003

Art. 1

Per l'anno scolastico 2002-2003 le attività educative nelle scuole materne e le lezioni nelle scuole elementari, medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore - ivi compresi i Licei Artistici e gli Istituti d'Arte - avranno inizio il 19 settembre 2002.

Art. 2

Per tutte le scuole ed Istituti di cui all'art. 1 del presente decreto le lezioni e le attività educative nelle scuole materne, saranno sospese, oltre che per le Festività nazionali citate nelle premesse, anche nei seguenti giorni:

2 novembre 2002, Commemorazione dei defunti e sabato interfestivo;

Vacanze natalizie dal 23 dicembre 2002 al 6 gennaio 2003;

Vacanze pasquali dal 17 al 22 aprile 2003;

26 aprile 2003, sabato interfestivo;

la ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero).

Art. 3

Il termine delle lezioni viene fissato al giorno 11 giugno 2003, salvo che per la scuola materna per la quale il termine è fissato al 30 giugno 2003.

Art. 4

Nelle scuole elementari, medie inferiori e negli istituti superiori il periodo delle lezioni è determinato in 203 giorni (204 se la Festa del Santo Patrono non coincide con un giorno di lezione. Nelle scuole

materne il periodo delle attività educative è determinato in 219 giorni (220 se la Festa del Santo Patrono non coincide con un giorno di attività).

Art. 5

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa loro riconosciuta dall'art. 5 del D.P.R. 8.3.1999, n° 275, possono disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione in relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione del proprio piano dell'offerta formativa.

In tal caso dovrà essere assicurato lo stesso numero di giorni di attività didattica fissato nel calendario scolastico stabilito dalla Regione e si dovrà tenere conto dell'eventualità che si verificano eventi non previsti che comportino la sospensione del servizio scolastico.

L'inizio delle lezioni può essere organizzato in modo tale da consentire lo svolgimento di corsi di recupero e di sostegno.

Bari, li 23/5/2002

L'Assessore

Avv. Andrea Silvestri
